



REGOLAMENTO EMITTENTI

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO (ART. 136 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI)

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

31 MARZO 2011

Il 16 marzo 2011 la Consob ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla proposta di abrogazione di alcune disposizioni del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”), in materia di sollecitazione di deleghe di voto, che hanno dato luogo ad alcune criticità evidenziate dalla prima esperienza applicativa.

Con riferimento al suddetto documento di consultazione sono pervenute osservazioni da: ABI – Associazione Bancaria Italiana; ASSOSIM - Associazione Italiana Intermediari Finanziari; Borsa Italiana S.p.a. e Monte Titoli S.p.a.; Georgeson Corporate Governace Advisory; Trevisan & Associati Studio Legale; Prof. Gianfranco D’Atri; Dott. Marco Pedretti, Presidente dell’Associazione Azione Parmalat; Dott. Giampietro Tufigno di Banca Popolare di Milano S.c.r.l.; Sig. Alfonso Massimo Cimò. Le osservazioni inviate dai predetti soggetti sono state pubblicate integralmente sul sito *internet* della Consob.

Il documento allegato contiene:

- 1) una tabella che, nella colonna di sinistra, indica la tematica oggetto di osservazioni; nella colonna centrale riassume le principali “Osservazioni” pervenute; nella colonna di destra riporta le “Considerazioni” formulate dalla Consob sulle specifiche osservazioni;
- 2) la versione finale delle norme regolamentari e dello schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe contenuto nella’Allegato 5B con evidenziazione delle modifiche apportate rispetto al testo vigente;
- 3) la versione finale delle norme regolamentari senza evidenziazione delle modifiche.

SINTESI DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p>Osservazioni di carattere generale</p>	<p>La Borsa Italia S.p.a. e la Monte Titoli S.p.a. non ravvisano criticità circa la proposta di modifica regolamentare posta in consultazione in quanto essa appare volta a risolvere alcune difficoltà evidenziate dalla prima esperienza applicativa. In particolare, si supporta la proposta in questione in quanto finalizzata a incentivare il ricorso allo strumento della sollecitazione di deleghe attraverso un’ulteriore semplificazione delle modalità di funzionamento di tale istituto in un’ottica di contenimento dei costi complessivi e senza tuttavia alterare nella sostanza gli attuali modelli di diffusione delle informazioni.</p> <p>L’ABI, nell’esprimere apprezzamento per la celerità dell’intervento della Consob diretto a migliorare la disciplina relativa alla sollecitazione delle deleghe di voto, condivide in linea generale pienamente le modifiche che la Commissione ha apportato all’art. 136 del Regolamento Emittenti (o “RE”) e evidenzia la necessità che la Consob preveda che le nuove norme regolamentari si applichino anche ai casi di sollecitazione in corso alla data della loro entrata in vigore.</p> <p>Georgeson Corporate Governance Advisory esprime pieno apprezzamento per la rivisitazione e la semplificazione della disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto, apportata dal d.lgs n. 27/2010 e dall’intervento in fase di regolamentazione della stessa Consob con la modifica del Regolamento Emittenti. In proposito si osserva che attraverso lo strumento della sollecitazione delle deleghe di voto, gli <i>stakeholders</i> hanno la possibilità di portare all’attenzione dell’assemblea proposte o eventuali dissensi rispetto a quanto proposto dal <i>management</i> bilanciando, in parte, quelle frequenti situazioni di asimmetria informativa. Inoltre,</p>	<p>Nella delibera di modifica della disciplina in esame è stato chiarito - dopo la previsione dell’entrata in vigore delle modifiche dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U - che tali modifiche sono rilevanti anche con riferimento alle sollecitazioni in corso. In particolare, con riferimento alle sollecitazioni promosse con pubblicazione di un avviso ai sensi dell’art. 136 del Regolamento Emittenti e non ancora concluse, gli intermediari che non avessero ancora effettuato le comunicazioni ai depositanti ai sensi del comma 4 dell’art. 136 RE, dalla data di entrata in vigore dell’abrogazione</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>procedura a suo carico. Pertanto, lo Studio Legale Trevisan & Associati ritiene che in sede interpretativa si dovrebbe prevedere che gli intermediari interessati possano richiedere al soggetto promotore il deposito di somme a garanzia della copertura delle spese di sollecitazione laddove questi non dia contezza della propria capacità di farvi fronte.</p> <p>Infine, sempre relativamente ai costi, lo Studio Legale Trevisan & Associati evidenzia che laddove l'emittente attivasse la procedura della sollecitazione di deleghe, i relativi costi sarebbero sopportati da tutti gli azionisti, ivi incluso, in ipotesi, colui il quale avesse promosso una sollecitazione concorrente. In tal caso si creerebbe una disparità di trattamento tra il promotore azionista e quello emittente, posto che il primo sopporterebbe, seppur in via indiretta, anche i costi della seconda sollecitazione. Pertanto, lo Studio Legale Trevisan & Associati ritiene che la sollecitazione promossa dall'emittente dovrebbe essere limitata a quei casi in cui si persegua effettivamente e chiaramente un interesse sociale (e non già proprio degli organi sociali della medesima emittente) e comunque che i costi debbano essere dettagliati e resi pubblici all'atto della sollecitazione ed oggetto di eventuale censura da parte dell'assemblea dei soci.</p>	<p>indicato dallo Studio Legale ossia che una mera richiesta di deleghe non accompagnata da indicazioni o raccomandazioni idonee a influenzare il voto non costituisce una sollecitazione di deleghe.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni relative alle sollecitazioni eventualmente promosse da emittenti, si osserva che l'interesse dell'emittente alla promozione della sollecitazione dovrà essere indicato nel prospetto tenuto conto che lo schema allegato al RE richiede, tra l'altro, una <i>“analitica indicazione delle ragioni per le quali il promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega.”</i> nonché l'indicazione dei programmi sull'emittente <i>“connessi alla sollecitazione”</i>.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>Il Prof. Gianfranco D’Atri rappresenta preliminarmente i problemi che sono sorti dal concreto utilizzo dello strumento della sollecitazione di deleghe di voto ed, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sistema bancario é parso impreparato all’attivazione delle procedure, in particolare per le seguenti ragioni: (i) assenza di un canale unico semplificato di comunicazione con la clientela, disponibile in tempi ristretti ed in maniera economica; (ii) mancanza di procedure interne adeguate a gestire il flusso informativo verso i titolari di azioni; (iii) incapacità di quantificare i costi in maniera “ragionevole” e uniforme; (iv) confusione sulle attività da svolgere (comunicazione partecipazione e/o rilascio biglietto), distinte per obbligatorie e facoltative; - non sono risultati di uniforme interpretazione i commi 4 e 9 dell'art.136 del Regolamento Emittenti; - non è stato possibile rappresentare numerosi deleganti in quanto non é pervenuta all'emittente l’attestazione di possesso alla <i>record date</i> (nonostante le precise indicazioni del modulo e la proattività del delegante). A tale riguardo l’interpellato ha evidenziato che il delegante è chiamato ad una attività eccessivamente impegnativa e nei confronti due distinti soggetti: la compilazione e l'invio del modulo di delega al promotore e la richiesta della comunicazione alla propria banca. In ragione di ciò il Prof. d’Atri ritiene che le modifiche proposte dalla Consob siano inadeguate a garantire il pieno esercizio dei diritti degli azionisti. 	

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p>Sollecitazione deleghe di voto (Art. 136, comma 1, Regolamento Emittenti)</p>	<p>Il Dott. Marco Pedretti con riferimento all'art. 136, comma 1, del Regolamento Emittenti, ritiene opportuno che l'obbligo di pubblicazione a mezzo <i>internet</i> sia amplificato ed esteso anche alla società di gestione del mercato e che venga specificato un termine perentorio per tale adempimento. Pertanto, il suddetto articolo dovrebbe essere modificato come segue: <i>“Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente e alla società di gestione del mercato che lo pubblicano entro un giorno lavorativo in apposita sezione del proprio sito internet, nonché alla Consob ed alla società di gestione accentrata delle azioni”</i>.</p> <p>In proposito la Borsa Italia S.p.a. ha rappresentato che non esclude di offrire al promotore il servizio di messa a disposizione del pubblico sul proprio sito <i>internet</i> di quelle informazioni (avviso, prospetto, modulo di delega e eventuali successive variazioni) ad essa trasmesse dal medesimo promotore per finalità di deposito.</p>	<p>Sulla base della recente esperienza applicativa, si ritiene che l'art. 136, comma 1, del Regolamento Emittenti - in forza del quale <i>“Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni”</i> - assicuri una sollecita e adeguata pubblicità della sollecitazione di deleghe di voto.</p> <p>Rimane la facoltà del promotore di richiedere alla società di gestione del mercato di avvalersi del servizio di messa a disposizione del pubblico sul proprio sito <i>internet</i> delle informazioni connesse alla sollecitazione.</p> <p>Inoltre, come già indicato nel documento di consultazione, la</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
		<p>disciplina vigente consente di tutelare l'eventuale interesse del promotore a raggiungere in modo più capillare e su base individuale i titolari del diritto di voto che non abbiano manifestato la propria contrarietà a tali contatti. Il promotore potrà, infatti, procedere all'identificazione di questi ultimi soggetti ai sensi dell'articolo 136, comma 7, del Regolamento Emittenti e, in seguito a tale procedura, valutare se e in che misura sostenere i costi di un'eventuale informativa individuale ai destinatari della sollecitazione.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p>Sollecitazione deleghe di voto (Art. 136, comma 2, lett. d) Regolamento Emittenti)</p>	<p>L'ABI, in linea con le modifiche poste in consultazione, evidenzia l'opportunità che anche il comma 2 lettera <i>d</i>) dell'art. 136 del Regolamento Emittenti venga modificato per eliminare i riferimenti al coinvolgimento dell'ultimo intermediario nella consegna al soggetto cui spetta il diritto di voto della documentazione relativa alla sollecitazione. In particolare, tale articolo dovrebbe essere modificato come segue: "<i>L'avviso indica: (...); d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, anche per il tramite dell'ultimo intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato; (...)</i>". Lo Studio Legale Trevisan & Associati ritiene, invece, che vada modificato il comma 2, lett. <i>d</i>) del medesimo articolo (non abrogando l'inciso "<i>anche per il tramite dell'ultimo intermediario</i>"), ma inserendo la precisazione che il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, anche per il tramite dell'ultimo intermediario, il prospetto e il modulo di delega, laddove questi abbia acconsentito di svolgere tale attività.</p>	<p>E' stato abrogato dall'art. 136, comma 2, lettera d), del RE il riferimento all'ultimo intermediario in coerenza con le abrogazioni sottoposte alla pubblica consultazione apportate ai commi 5 e 6 dell'art. 136 RE.</p> <p>Rimane la facoltà dei promotori di richiedere agli intermediari la diffusione del prospetto e del modulo di sollecitazione nell'ambito di specifici rapporti contrattuali.</p>
<p>Sollecitazione deleghe di voto (Art. 136, comma 4, Regolamento Emittenti)</p>	<p>L'ABI condivide la proposta di abrogazione dell'art. 136, comma 4, del Regolamento Emittenti. Di analogo avviso è lo Studio Legale Trevisan & Associati. Approva tale proposta di abrogazione anche l'ASSOSIM. Il Dott. Marco Pedretti, con riferimento all'art. 136, comma 4, del Regolamento Emittenti ritiene, invece, che non vada abrogato l'obbligo informativo dell'intermediario ivi contenuto. Al fine di non svilire definitivamente la <i>ratio</i> del suddetto comma ritiene che sarebbe sufficiente modificare il contenuto, prevedendo che "<i>Gli ultimi intermediari danno notizia della sollecitazione ai soggetti a cui spetta il diritto di voto mediante pubblicazione sul proprio sito internet</i>". Secondo l'esponente tale nuova disposizione, in combinato con la formulazione dal medesimo proposta relativamente al comma 6 del medesimo art. 136 (<i>cfr. infra</i>), darebbe comunque una buona visibilità alla sollecitazione.</p>	<p>Si è ritenuto di confermare la predetta abrogazione per le considerazioni già espresse.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>Il Prof. Gianfranco D’Atri, dopo aver osservato tra l’altro che: (i) la Consob ha la possibilità di intervenire in maniera adeguata sul tema dei costi (ai sensi dell’art. 82, comma 2, del TUF; (ii) la previsione dell’art.144, comma 1, lett. c) del TUF che obbliga la Commissione a dettare norme volte a favorire <i>“le forme di collaborazione tra il promotore o (e) i soggetti) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione”</i>, non si esaurisce nella libera trattativa tra le parti, che risultano fortemente asimmetriche (da una parte il promotore, dall’altra Monte Titoli o l’intermediario); (iii) la circostanza che i costi siano necessariamente a carico del promotore non discende dalla legge o dalla direttiva; ritiene che l’eliminazione del comma 4 dell’art. 136 del Regolamento Emittenti ed il contestuale mantenimento del comma 9 del medesimo articolo palesa una volontà della Commissione (non giustificata dalla normativa vigente) di privilegiare gli intermediari, trasformando un ragionevole obbligo in una possibile attività lucrativa, e di penalizzare i promotori, lasciando indeterminati i costi che dovrebbero essere sostenuti, sia in termini qualitativi che quantitativi.</p> <p>L’interpellato propone, pertanto, di rivedere la disposizione del comma 4 dell’art. 136 del Regolamento Emittenti attualmente vigente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) determinando eventualmente una moratoria di mesi 6, al fine di offrire al sistema degli intermediari il tempo per un adeguamento operativo; 2) inserendo in coda al suddetto comma <i>“... almeno tramite il sito internet dell’intermediario”</i>; 3) aggiungendo un comma del seguente tenore: <i>“il promotore, sulla base della delega rilasciata, può richiedere all’intermediario di effettuare la “comunicazione all’emittente” di cui all’art. 83-sexies del TUF.</i> <p>Inoltre l’interpellato richiede alla Consob di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distinguere tra “costo” e “corrispettivo” dovuto all’intermediario; - stabilire che i corrispettivi eventualmente richiesti ai promotori siano soggetti ad 	<p>Con riferimento al tema dei costi, si ritiene che l’abrogazione degli obblighi in capo agli intermediari che fa seguito alla consultazione in esame, considerata insieme alle semplificazioni già introdotte dalla disciplina primaria e secondaria in sede di recepimento della recepimento della Direttiva 2007/36/CE (c.d. <i>“Shareholders’ Rights Directive”</i>), sia tale da ridurre al minimo i costi “necessari” per promuovere una sollecitazione di deleghe.</p> <p>Peraltro, rimangono fermi gli obblighi per la società di gestione accentrata e gli intermediari di fornire al promotore i dati identificativi previsti dal comma 7 del citato art. 136, obblighi che comportano costi a carico del promotore ma che vengono attivati solo previa iniziativa di</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>approvazione da parte della Consob e della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 81, comma 2, del TUF, tramite analitica distinzione delle voci di costo;</p> <p>- sempre tramite l'emanazione del provvedimento di cui al citato art. 81, comma 2 del TUF, invitare gli intermediari ad organizzarsi in maniera adeguata rispetto all'adozione di procedure informatiche idonee alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati e informazioni in maniera efficiente, precisando che i costi di <i>compliance</i> degli intermediari non possano costituire base di calcolo per i corrispettivi da richiedere al promotore.</p> <p>La Georgeson Corporate Governance Advisory premette che a suo giudizio il sistema di pubblicità della sollecitazione prefigurato dall'articolo 136, comma 1, del Regolamento Emittenti non consente di informare propriamente gli investitori, con particolare riguardo a quelli individuali, da sempre tra i meno sensibili agli eventi assembleari. In aggiunta, la stessa fruibilità da parte degli investitori esteri (preminentemente istituzionali) delle informazioni potrebbe essere compromessa, considerata la complessità della catena del possesso azionario. In tale contesto la medesima Georgeson evidenzia che la possibilità di richiedere la trasmissione delle informazioni soltanto in un momento successivo all'istanza di identificazione ai sensi dell'articolo 136, comma 7, del Regolamento Emittenti non supplirebbe a tali mancanze per due ordini di considerazioni: (i) da un lato, le risultanze provenienti dagli intermediari, e su cui si fonderebbero le richieste, potrebbero essere incomplete, vista la necessità del consenso del socio; (ii) dall'altro, il mancato</p>	<p>quest'ultimo. A tale ultimo riguardo, come già indicato nel documento di consultazione del 16 marzo 2011, <i>“si raccomanda agli intermediari di applicare “condizioni commerciali ragionevoli”¹ in attuazione degli adempimenti previsti dal citato comma 7. Con riguardo ai costi dell'identificazione dei soci, si rammenta che nel documento sugli esiti della consultazione sulle modifiche del Regolamento Emittenti per il recepimento della SHRD², è già stato precisato, con specifico riguardo alla norma sull'identificazione degli azionisti prevista dall'art. 83-duodecies del TUF³, che la</i></p>

¹ Termine ripreso dall'art. 27, par. 3, comma 2, della Direttiva 2004/34/CE (c.d. Direttiva MIFID) secondo cui: “3. *Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di contrattazione. Essi hanno facoltà di aggiornare in qualsiasi momento le quotazioni. Hanno altresì facoltà di ritirarle, in condizioni eccezionali di mercato.*

Le quotazioni sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili ad altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli”.

² Documento pubblicato in data 24 dicembre 2010.

³ L'art. 83-duodecies del TUF prevede: “Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>riferimento ad un chiaro obbligo per gli stessi intermediari relativamente all’invio dell’informativa avrebbe un sicuro effetto deterrente nell’attivazione di tale modalità di pubblicità.</p> <p>Pertanto, al fine di un esercizio agevole dello strumento della sollecitazione di deleghe di voto, la Georgeson propone una soluzione opzionale, per cui l’obbligo di cui all’articolo 136, comma 4, dovrebbe permanere nel caso in cui un promotore intenda avvalersi di tale modalità di diffusione delle informazioni, essendo disposto implicitamente a rifondere tutti gli oneri connessi. In questo modo, l’interpellato osserva che si potrebbe assicurare un’adeguata operatività anche a quei promotori in grado di sopportare economicamente una campagna di sollecitazione capillare su società ad azionariato diffuso e a grande capitalizzazione. Per questo la medesima Georgeson suggerisce di modificare il comma in esame come segue: “<i>Gli ultimi intermediari su espressa richiesta del promotore danno notizia della sollecitazione ai soggetti cui spetta il diritto di voto in tempo utile per la loro eventuale adesione</i>”.</p> <p>Il Sig. Alfonso Massimo Cimò, invece, approva i suggerimenti abrogativi della</p>	<p><i>Consob monitorerà gli accordi raggiunti a seguito della negoziazione tra emittenti e intermediari al fine di valutare l’eventuale attuazione della delega prevista dall’art. 81, comma 2, del TUF⁴.”.</i></p>

intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.”.

⁴ L’art. 81, comma 2, del TUF prevede, tra l’altro, che: “*La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II (n.d.r. “Disciplina della gestione accentrata”) del presente titolo (n.d.r. “Gestione accentrata di strumenti finanziari”), siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità”.*

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>Consob che rispondono alla necessità di agevolare l'iniziativa del promotore e diminuirne i costi, al fine ultimo di incentivare il meccanismo di sollecitazione di deleghe. Con particolare riferimento all'abrogazione del comma 4 dell'art. 136 del Regolamento Emittenti, l'interpellato ritiene che con tale abrogazione la Consob intenda ancorare a specifici rapporti contrattuali tra gli intermediari e il promotore la facoltà di quest'ultimo di avvalersi degli stessi intermediari per comunicare l'avvio della sollecitazione e che il nuovo meccanismo incentivi una contrattazione tra il promotore e gli intermediari.</p>	
<p>Sollecitazione deleghe di voto (Art. 136, comma 5, Regolamento Emittenti)</p>	<p>L'ABI condivide la proposta di modifica dell'art. 136, comma 5, del Regolamento Emittenti. Di analogo avviso è lo Studio Legale Trevisan & Associati. Approva tale proposta di modifica anche l'ASSOSIM.</p> <p>Il Sig. Alfonso Massimo Cimò non condivide la necessità di intervenire sul comma 5 dell'art. 136 del Regolamento Emittenti in quanto ritiene che con la previsione (ivi contenuta) della facoltà del promotore di consegnare il modulo tramite gli ultimi intermediari non si intaccano le scelte economiche del primo. Al riguardo, l'interpellato evidenzia, da un lato, che la proposta modificativa della Consob su detto articolo in seguito potrà essere interpretata nel senso che vigerà l'obbligo posto a carico del promotore di attivarsi solo per via diretta nel momento in cui si faccia richiesta di consegna del modulo e che, dall'altro, con tale previsione si sminuirà il ruolo della contrattazione intercorrente tra lo stesso promotore e gli intermediari.</p> <p>La Georgeson Corporate Governance Advisory, sempre nell'assunto che i canali di divulgazione previsti dall'articolo 136, comma 1, del Regolamento Emittenti potrebbero rivelarsi inefficaci soprattutto con riferimento agli investitori "<i>retail</i>" e ritenuto, tra l'altro, che l'accesso ad un prospetto o modulo di delega pubblicato sul sito <i>web</i>, nonostante la diffusione di tale mezzo di comunicazione, rappresenti un concreto limite alla diffusione delle informazioni, ravvisa la forte esigenza per alcune categorie di risparmiatori di un contatto diretto con un interlocutore</p>	<p>Si è ritenuto di confermare l'abrogazione del comma 5 dell'art. 136 RE. Rimane ferma, come detto, la facoltà per il promotore di avvalersi del servizio degli intermediari per la diffusione del prospetto e del modulo di delega nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>specializzato (intermediario di primo livello o consulente) capace di poter mettere a disposizione anche una documentazione cartacea. Pertanto, l'interpellato suggerisce di modificare l'articolo 136, comma 5 del Regolamento Emittenti, prevedendo che: <i>“Il promotore consegna, su espressa istanza anche tramite gli ultimi intermediari, il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.”</i>.</p>	
<p>Sollecitazione deleghe di voto (Art. 136, comma 6, Regolamento Emittenti)</p>	<p>L'ABI condivide la modifica proposta. Di analogo avviso è lo Studio Legale Trevisan & Associati. Approva tale proposta di modifica anche l'ASSOSIM. Il Dott. Marco Pedretti, con riferimento all'art. 136, comma 6, del Regolamento Emittenti, al fine di evitare speculazioni nell'adempimento da parte degli intermediari o addirittura forme di intralcio alla sollecitazione, suggerisce, invece, di riformulare la disposizione vigente come segue: <i>“Le spese relative agli adempimenti di cui al comma 7 sono a carico del promotore nei limiti delle tariffe applicate dalla società di gestione accentrata delle azioni per analoghe prestazioni e del costo effettivo sostenuto dall'intermediario”</i>.</p> <p>La Georgeson Corporate Governance Advisory, sempre sulla base delle considerazioni svolte in relazione alle proposte di modifiche avanzate con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 136 del Regolamento Emittenti ed in linea con queste ultime (nelle quali l'intervento dell'intermediario avviene sempre su espressa istanza del promotore), propone di modificare il comma 6 del suddetto articolo prevedendo che <i>“Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3. Gli ultimi intermediari, su espressa richiesta del promotore, comunicano senza indugio ai soggetti sollecitati l'avvenuta messa a disposizione del prospetto e del modulo modificati”</i>.</p>	<p>Si è ritenuto di confermare l'abrogazione dell'inciso che fa riferimento all'intervento dell'ultimo intermediario per comunicare la messa a disposizione del prospetto e del modulo modificato. Rimane ferma la facoltà per il promotore di richiedere l'intervento degli intermediari nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale.</p>
<p>Sollecitazione deleghe di voto (Art. 136, comma 7, lett.</p>	<p>La Monte Titoli S.p.A., al fine di agevolare la gestione della richiesta dei dati identificativi da parte del promotore alla società di gestione accentrata, ha chiesto alla Consob di specificare al comma 7, lett. a) dell'art. 136 che tale richiesta indichi la data alla quale deve essere effettuata la rilevazione sui conti e che, di</p>	<p>La disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 136 relativa alla richiesta da parte del promotore dei dati</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p>a), Regolamento Emittenti)</p>	<p>conseguenza, la fornitura delle informazioni sia effettuata entro il giorno lavorativo successivo a tale rilevazione. La Monte Titoli S.p.A. ha chiesto, infine, di aver conferma che i dati identificativi dei partecipanti devono essere forniti dalla società di gestione accentrata al promotore in forma aggregata ossia senza necessità di specificare la natura del conto (distinguendo tra conto proprio e conto terzi).</p> <p>Anche l'ABI chiede che venga chiarito che la società di gestione accentrata, nel comunicare al promotore, ai sensi della lett. <i>a)</i> del comma 7, dell'art. 136 del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente debba limitarsi a comunicare i dati identificativi degli intermediari partecipanti e la quantità di azioni sui conti dei quali sono registrate le azioni, senza specificare se trattasi di conti propri (dell'intermediario) o di conti terzi. Ciò anche in virtù di quanto disposto nella successiva lett. <i>b)</i> che subordina la trasmissione dei dati identificativi dei soggetti cui spetta il diritto di voto alla mancata negazione del consenso alla trasmissione dei dati medesimi.</p>	<p>identificativi dei soci alla società di gestione accentrata e agli intermediari non è oggetto della consultazione in esame. Pertanto, considerata l'urgenza, rappresentata nel documento di consultazione, di apportare le citate abrogazioni alla disciplina della sollecitazione deleghe, si ritiene di esaminare le numerose osservazioni e richieste di chiarimento connesse ad ulteriori aspetti della sollecitazione deleghe in una successiva apposita consultazione. Tale consultazione potrà essere avviata dopo le prossime assemblee annuali delle società quotate, alla luce dell'esperienza applicativa derivante dalle sollecitazioni che saranno eventualmente promosse in relazione a dette assemblee.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p>Sollecitazione deleghe di voto (Art. 136, comma 7, lett. b) e comma 9, Regolamento Emittenti)</p>	<p>L'ABI, nella premessa che il recente utilizzo della sollecitazione di deleghe ha evidenziato notevoli problemi nel rapporto con il promotore (o con il soggetto terzo che operava per suo conto) con particolare riguardo al recupero dei costi sostenuti dagli intermediari per l'attività di comunicazione dei dati identificativi, ritiene opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificare il comma 9 dell'art. 136 del Regolamento Emittenti, prevedendo in generale che tutte le attività che gli intermediari pongono in essere su richiesta del promotore siano condizionate all'accettazione formale da parte di quest'ultimo del preventivo di spesa o, preferibilmente, al pagamento anticipato di quanto richiesto dall'intermediario, al fine di evitare il rischio di contenzioso, con i soggetti che promuovono una sollecitazione di deleghe di voto, per il recupero dei costi della comunicazione e le possibili ricadute reputazionali sugli intermediari; - anche a prescindere dall'intervento proposto sul citato comma 9, modificare il comma 7 del medesimo art. 136 del Regolamento Emittenti, prevedendo che il pagamento della somma preventivamente comunicata al promotore da parte dell'intermediario costituisca condizione per la decorrenza dei tre giorni a disposizione degli intermediari per la comunicazione dei dati identificativi al promotore (la disposizione attualmente vigente, invece, fa decorrere il suddetto termine <i>“dalla richiesta del promotore”</i>); - in subordine modificare il suddetto comma 7, prevedendo che tale decorrenza sia condizionata almeno al ricevimento da parte degli intermediari di una dichiarazione di impegno da parte del promotore al pagamento delle spese di cui al comma 9 del medesimo art. 136. <p>Sempre con riferimento al comma 7 dell'art. 136 del Regolamento Emittenti, l'ABI, dopo aver evidenziato che le sollecitazioni ad oggi avviate hanno dimostrato che i tempi per la comunicazione dei dati identificativi al promotore sono troppo ristretti, ritiene auspicabile che il termine di tre giorni lavorativi previsti dalla disposizione in discorso per fornire tali dati venga portato a cinque; inoltre, chiede che venga</p>	<p>Come già indicato, il comma 7 relativo alla comunicazione dei dati identificativi non è oggetto della presente consultazione. Pertanto, per eventuali modifiche e chiarimenti al riguardo, si rinvia ad una successiva specifica consultazione.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>chiarito se si tratti di giorni liberi ossia se nel calcolo del termine non si computi il <i>dies a quo</i> e il <i>dies ad quem</i>.</p> <p>L'ABI chiede, altresì, alla Consob di chiarire se la richiesta dei dati identificativi rivolta ad un intermediario capogruppo (non già nella sua qualità ma semplicemente indirizzata allo stesso) debba essere intesa come rivolta anche alle banche del gruppo, evidenziando che tale precisazione è rilevante per la definizione dell'attività da svolgere e, quindi, per una corretta determinazione dei costi.</p> <p>Pertanto, secondo le indicazioni fornite dall'ABI il suddetto comma 7 andrebbe modificato, prevedendo che <i>“A richiesta del promotore: (...); b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro cinque tre giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione di impegno da parte del promotore al pagamento delle spese di cui all'art. 136, comma 9 della richiesta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;</i> - <i>i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti; (..)”</i>. <p>Infine, l'ABI evidenzia che secondo la nuova definizione di “ultimo intermediario” (che la Consob ha introdotto all'art. 1, comma 1, lett. <i>kk</i>) del Regolamento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008) non è chiaro in quale delle due fattispecie previste al punto a) (“primo trattino”) e al punto b) (“secondo trattino”) dell'art. 136, comma 7, lett. <i>b</i>) del Regolamento Emittenti, ricadrebbe un cliente istituzionale estero che abbia aperto un conto <i>omnibus</i> presso un partecipante italiano. Pertanto, chiede alla Consob di chiarire quali delle seguenti due interpretazioni sia quella corretta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se nella lettura del punto <i>a</i>) si attribuisce rilevanza al fatto che l'intermediario 	

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>che comunica i dati opera, nei confronti del soggetto comunicato, in qualità di ultimo intermediario e che per “ultimo intermediario” s’intende “<i>l’ultimo intermediario italiano in una catena di intermediazione che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza anche di soggetti non residenti</i>”, sembrerebbe che il cliente istituzionale estero con un conto <i>omnibus</i> aperto presso un partecipante italiano ricada nella fattispecie dello stesso punto a); di conseguenza, tale soggetto avrebbe la facoltà di negare il proprio consenso a farsi identificare da un promotore. Invece, gli intermediari cui fa riferimento il punto b) sarebbero soltanto gli intermediari italiani per i quali non è prevista la facoltà di negare il consenso a farsi identificare dal promotore;</p> <p>2. se invece nella lettura del punto a) si attribuisce rilevanza al fatto che i soggetti - i cui dati identificativi possono essere trasmessi al promotore - siano/debbero essere titolari del diritto di voto, nel citato punto a) ricadrebbero tutti i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, intermediari italiani e esteri) cui spetta il diritto di voto e in relazione ai quali la banca opera quale ultimo intermediario. Conseguentemente tali soggetti avrebbero la facoltà di vietare la trasmissione dei propri dati al promotore. In base a questa seconda lettura, il punto b) farebbe, invece, riferimento solo agli intermediari (italiani e esteri) che hanno aperto conti presso l’intermediario (tenuto alla comunicazione dei dati) per conto di terzi soggetti (conti <i>omnibus</i>).</p> <p>Analogamente a quanto evidenziato dall’ABI anche l’ASSOSIM propone di modificare il termine di 3 giorni previsto dall’art. 136, comma 7, lett. <i>b</i>) del Regolamento Emittenti, osservando che tale termine risulta troppo breve soprattutto in relazione alla possibilità di raccogliere il consenso/diniego dei predetti soggetti per singola sollecitazione e non in via generale.</p> <p>Sempre con riferimento al medesimo articolo, l’ASSOSIM rappresenta l’opportunità di chiarire che ai fini dell’opponibilità al promotore del diniego ivi previsto, tale diniego può essere validamente prestato dal soggetto cui spetta il diritto di voto anche in via preventiva e generale. Al riguardo l’ASSOSIM precisa</p>	

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>che ciò non pregiudica la possibilità per l'intermediario di richiedere ed ottenere, dal predetto soggetto, un'autorizzazione specifica per singola sollecitazione.</p> <p>Inoltre, l'ASSOSIM ritiene opportuno che venga previsto l'obbligo a carico dell'intermediario e del promotore di accordarsi preventivamente circa: (i) le attività a carico dell'intermediario (oltre all'identificazione di cui al comma 7 dell'articolo in esame, le parti potrebbero convenire che l'intermediario svolga altre attività connesse alla procedura della sollecitazione); (ii) le condizioni economiche per le prestazioni a carico dell'intermediario convenute; (iii) e l'impegno del promotore a garantire la riservatezza dei dati acquisiti, il rispetto della normativa sulla <i>privacy</i> e le più ampie garanzie sulla utilizzazione dei dati dei soggetti cui spetta il diritto di voto esclusivamente a fini della sollecitazione per la quale sono richiesti.</p> <p>Infine, l'ASSOSIM, analogamente a quanto proposto dall'ABI, ritiene che corra la necessità di precisare che il termine entro il quale l'intermediario deve provvedere a fornire i predetti dati decorre dalla data in cui le parti abbiano concordato le suddette condizioni.</p> <p>Lo Studio Legale Trevisan & Associati, facendo riferimento alla disposizione prevista dal comma 7 lett. <i>b)</i> dell'art. 136 del Regolamento Emittenti sull'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, evidenzia che, laddove una sollecitazione coinvolga attività di banche depositarie estere, per ottenere i nominativi dei "soggetti a cui spetta il diritto di voto", queste ultime potrebbero far lievitare sensibilmente i costi già evidenziati dagli ultimi intermediari coinvolti. Sarebbe dunque opportuno che fosse identificato un "costo medio", anche con riferimento ad eventuali dati che coinvolgessero intermediari esteri, dagli stessi stimati, secondo una proiezione di massima, in modo da avere, per quanto possibile, un sistema omogeneo di costi medi disponibili sui quali poter effettuare eventuali raffronti e valutazioni.</p> <p>Il Dott. Giampietro Tufigno, nel condividere l'intento di rendere maggiormente</p>	

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	<p>accessibile l'istituto della raccolta delle deleghe di voto, chiede di chiarire se il dettato della lettera <i>b</i>) del settimo comma dell'art. 136 del Regolamento Emittente debba intendersi quale deroga <i>ex lege</i> all'applicazione del Codice della <i>Privacy</i>. Al riguardo l'interpellato pone in evidenza che, a differenza di quanto previsto nel suddetto articolo (in forza del quale "<i>A richiesta del promotore ... gli intermediari comunicano ... i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati</i>"), la normativa in materia di protezione dei dati personali non prevede l'opzione di "<i>non negazione del consenso</i>" ma, piuttosto, quella dell'assenso o del diniego. Inoltre, l'interpellato osserva che il caso previsto dalla disposizione in esame si configurerebbe nel fornire i dati del cliente a una società terza che non rientra nella filiera dei soggetti che, a vario titolo, partecipano alla corretta esecuzione di un ordine di compravendita o della mera esecuzione dell'esercizio del diritto di voto assembleare, servizio peraltro ricompreso nel contratto di deposito e amministrazione titoli. Ciò posto considerato che nell'informativa resa ai clienti ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla <i>Privacy</i>, non è stata prevista una fattispecie riconducibile al caso in esame, l'interpellato ritiene che sia problematico contestualizzare "<i>il non espresso divieto del cliente</i>" e si domanda, tra l'altro, se la questione non richieda una risposta formale da parte del Garante per la protezione dei dati personali o se sia necessario sottoporre alla clientela una nuova informativa sulla <i>Privacy</i>.</p>	<p>L'art. 24 ("<i>Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso</i>") del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) prevede che: "<i>1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:</i> <i>a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;..</i>". Tuttavia, come anche indicato nell'art. 83-<i>duodecies</i> del TUF in materia di identificazione degli azionisti, nell'art. 136, comma 7, del Regolamento Emittenti è stato previsto che "<i>A richiesta del promotore ... gli intermediari comunicano ... i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri</i></p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
		<p><u>dati</u>".</p> <p>A tale ultimo riguardo, si rappresenta di concordare con quanto esposto da Assosim in merito alla possibilità che il diniego del consenso possa essere validamente prestato dal soggetto cui spetta il diritto di voto anche in via preventiva e generale, ferma la possibilità per l'intermediario di richiedere ed ottenere, dal predetto soggetto, un'autorizzazione specifica per singola sollecitazione.</p> <p>Si concorda infine con l'ABI (cfr. osservazioni ad art. 137 RE) nel ritenere che la trasmissione dei dati identificativi dei titolari dei diritti di voto comporti in capo al promotore e all'eventuale <i>proxy agent</i> l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p style="text-align: center;">Sollecitazione deleghe di voto (Art. 137 Regolamento Emittenti)</p>	<p>L'ABI evidenzia l'opportunità di integrare la disciplina in materia di sollecitazione di deleghe, prevedendo il caso in cui il promotore si serva di soggetti terzi (c.d. <i>proxy agent</i>) per la raccolta delle deleghe di voto ed in particolare per il reperimento dagli intermediari dei dati identificati degli azionisti.</p> <p>In proposito l'ABI suggerisce di integrare l'articolo 137 del Regolamento Emittenti in tema di obblighi di comportamento per il promotore, prevedendo formalmente che tali obblighi, e conseguenti responsabilità, si riflettano anche sui soggetti che il promotore intende coinvolgere a supporto della propria attività di raccolta deleghe.</p> <p>Inoltre l'ABI evidenzia la necessità di precisare che sia i promotori che i loro <i>proxy agent</i> sono sottoposti ad un obbligo di riservatezza in relazione ai dati anagrafici inviati dagli intermediari.</p> <p>Analogamente l'ABI propone di modificare lo schema di prospetto informativo di cui all'Allegato 5B del Regolamento Emittenti prevedendo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ipotesi in cui il promotore intenda avvalersi di un <i>proxy agent</i> già nella fase della redazione del prospetto, tale circostanza andrebbe esplicitata nel prospetto medesimo con l'indicazione dei dati identificativi dello stesso, nonché dei poteri ad esso conferiti; - nella diversa ipotesi in cui l'esigenza di avvalersi di un <i>proxy agent</i> sorga in un momento successivo alla redazione del prospetto informativo, si dovrebbe prevedere l'impegno del promotore a trasmettere all'intermediario copia del mandato conferito al <i>proxy agent</i> (con l'indicazione degli specifici poteri), pena la mancata trasmissione allo stesso <i>proxy agent</i> dei dati identificativi. <p>Al riguardo l'ABI osserva altresì che entrambe tali ipotesi potrebbero costituire un'ulteriore lettera dell'art. 136, comma 2, del Regolamento Emittenti.</p> <p>Infine, con riferimento al trattamento dei dati, l'ABI propone di inserire nel suddetto schema di prospetto informativo la dichiarazione di responsabilità del promotore, per sé e per i soggetti di cui eventualmente si avvale o si avvarrà, circa il trattamento dei dati identificativi per la finalità propria della specifica</p>	<p>L'esame delle predette osservazioni è rinviato ad una successiva consultazione dove verrà riesaminata la disciplina della sollecitazione anche alla luce dell'esperienza applicativa connessa alle eventuali sollecitazioni promosse con riferimento alle prossime assemblee annuali.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p style="text-align: center;">Sollecitazione deleghe di voto (Art. 138 Regolamento Emittenti)</p>	<p>sollecitazione.</p> <p>L'ABI ritiene che debba essere eliminato anche dal comma 1 dell'art. 138 RE il riferimento all'ultimo intermediario ed in particolare al suo coinvolgimento nella raccolta delle deleghe conferite dai soggetti cui spetta il diritto di voto e nel loro successivo invio, prima dello svolgimento dell'assemblea, al promotore. Pertanto, tale comma andrebbe modificato come segue: "Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore, direttamente o per il tramite dell'ultimo intermediario, il modulo di delega."</p> <p>Sempre con riferimento al tema della delega, lo Studio Legale Trevisan & Associati in linea con le altre proposte dal medesimo formulate, rileva che dovrebbero essere apportate delle modifiche allo schema di prospetto previsto nell'Allegato 5B; in particolare, dovrebbe essere adeguata anche la <i>Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega</i> - del suddetto schema nella parte di cui si prevede l' "2.- Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore; indicazione della possibilità che tale documento pervenga al promotore <i>tramite l'ultimo intermediario</i>" aggiungendosi la precisazione "<i>laddove questi abbia acconsentito di svolgere tale attività</i>".</p> <p>Il medesimo Studio Legale ritiene, infine, che ancorché non sembri opportuno imporre un obbligo all'ultimo intermediario di consegna e/o ritiro del modulo di delega (lasciando che questi possa accordarsi liberamente con il promotore), andrebbe tuttavia previsto che, laddove ricorra tale circostanza, il soggetto intermediario sia obbligato ad offrire alle medesime condizioni economiche le prestazioni e servizi già offerti a tutti gli altri eventuali soggetti che dovessero iniziare una sollecitazione per la medesima assemblea e che ne facessero richiesta. In tal modo si consentirebbe un equo trattamento di tutti di promotori, evitando così che contratti "in esclusiva" possano creare delle "strozzature di mercato" nell'ambito di una sollecitazione.</p>	<p>Come suggerito nella consultazione è stato eliminato anche dal comma 1 dell'art. 138 RE e dallo schema di prospetto il riferimento all'ultimo intermediario.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
<p>Deleghe di voto (Art. 134 Regolamento Emittenti)</p>	<p>Lo Studio Legale Trevisan & Associati svolge alcune considerazioni anche con riferimento al diverso argomento delle “Deleghe di voto” disciplinate in sede regolamentare nell’art. 134 (“<i>Rappresentante designato dalla società con azioni quotate</i>”), Capo I (“<i>Deleghe di voto</i>”), Titolo IV (“<i>Esercizio del diritto di voto</i>”) del Regolamento Emittenti ed, in particolare, in relazione alle informazioni contenute nel modulo di delega per il c.d. Rappresentante Designato di cui all’Allegato 5A, evidenziando la necessità che vengano apportati alcuni chiarimenti in merito. In particolare, lo Studio Legale Trevisan & Associati rappresenta che:</p> <p>1) a differenza delle informazioni relative all’eventuale numero di c.d. “comunicazione” elettronica - emessa dall’intermediario per legittimare, alla data di c.d. “record date”, l’avente diritto al voto – che sono previste come facoltative, quelle inerenti il numero di “conto deposito” sembrerebbe essere obbligatorie. Tale ultimo dato non solo è poco significativo ai fini della ricollegabilità della comunicazione dell’intermediario alla delega conferita, ma è addirittura controproducente in quanto dato personale che difficilmente l’azionista vorrebbe rilasciare all’atto del conferimento della delega essendo comunque privo di utilità pratica;</p> <p>2) con riferimento alla facoltà di prevedere un’autorizzazione a votare in modo difforme rispetto alle istruzioni ricevute, laddove si verificano circostanze ignote all’atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al delegante e che tuttavia, se conosciute, lo avrebbero fatto votare in modo difforme, non è chiaro: se (i) tale facoltà debba essere prevista e possa essere esercitata dal delegato laddove sussista specifica autorizzazione; oppure (ii) se tale facoltà possa essere omessa “<i>ab origine</i>” in sede di predisposizione del modulo di delega, talché il promotore non potrà mai votare in modo difforme alle istruzioni ricevute, anche in relazione ad una minima variazione della deliberazione sottoposta all’assemblea e ancorché questa fosse certamente nell’interesse dell’azionista delegante. Analoghe osservazioni valgono a maggior ragione per le eventuali modifiche e/o integrazioni</p>	<p>La disciplina del rappresentante designato dalla società per la raccolta deleghe non è oggetto della presente consultazione. Pertanto, anche tali osservazioni saranno esaminate nell’ambito di un’ulteriore successiva consultazione.</p>

Tema	Osservazioni	Considerazioni
	delle deliberazioni sottoposte all'assemblea dallo stesso consiglio di amministrazione e/o da un socio, senza che peraltro sia imposto, in tal caso, di precisare con chiarezza il nominativo del socio la cui proposta di modifica della delibera debba essere supportata dal delegato.	

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

.....

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, ~~anche per il tramite dell'ultimo intermediario~~, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

~~4. Gli ultimi intermediari danno notizia della sollecitazione ai soggetti cui spetta il diritto di voto in tempo utile per la loro eventuale adesione.~~

5. Il promotore consegna, ~~anche tramite gli ultimi intermediari~~, il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3. ~~Gli ultimi intermediari comunicano senza indugio ai soggetti sollecitati l'avvenuta messa a disposizione del prospetto e del modulo modificati.~~

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

(... Omissis...)

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore ~~direttamente, o per il tramite dell'ultimo intermediario,~~ il modulo di delega.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che

non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

ALLEGATO 5B

Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe

(...Omissis...)

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore; ~~indicazione della possibilità che tale documento pervenga al promotore tramite l'ultimo intermediario.~~

3 - Indicazione del fatto che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il promotore diverso dalla società emittente potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Indicazione del fatto che nel caso in cui si verificano le predette circostanze di rilievo e il ~~delegante~~ **delegato** non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore entro il giorno antecedente **l'assemblea**.

(...Omissis...)

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

.....

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4.ABROGATO

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

(... Omissis...)

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

ALLEGATO 5B

Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe

(...Omissis...)

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore.

3 - Indicazione del fatto che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il promotore diverso dalla società emittente potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Indicazione del fatto che nel caso in cui si verificano le predette circostanze di rilievo e il delegato non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore entro il giorno antecedente l'assemblea.

(...Omissis...)